

# Le misure fiscali del Decreto Cura Italia



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
RAGUSA

# Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite (Art. 61)

**Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto**

**Destinatari** Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)

**Sospensione** Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio)

Versamenti IVA che scadono a marzo 2020

**Ripresa** Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)

**Note** *Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art, 8 DL 9/2020*

# **Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)**

**Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali**

**Destinatari** Tutti i contribuenti

**Sospensione** 8.03.2020 - 31.05.2020

**Ripresa** Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020

**Note** Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020

# Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (Art. 62, comma 7)

**Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni**

**Destinatari** Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente

**Periodo** Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto---legge e il 31 Marzo 2020

**Note** I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

# Premio ai lavoratori dipendenti (Art.63)

**Premio pari a 100 euro**

**Destinatari** Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

**Periodo** Premio per il mese di marzo 2020

**Note** Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione

# Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

**Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro**

**Destinatari** Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

**Periodo** Periodo d'imposta 2020

**Note** Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF

# Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

**Credito d'imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)**

**Destinatari** Soggetti esercenti attività d'impresa

**Periodo** Marzo 2020

**Note** Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione

# Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68)

**Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.  
Entrate tributarie e non tributarie**

**Destinatari Tutti**

**Periodo** 8 Marzo---31 Maggio 2020 (per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)

**Ripresa** I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)

**Note** Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di



riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.

## **Differimento termini «rottamazione---ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)**

**Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “rottamazione---ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. “saldo e stralcio”**

**Destinatari Tutti**

**Periodo 31 Maggio 2020**

**Note** Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.